

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 477 def.

Bruxelles, 6 ottobre 1989

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/90, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nella presente proposta di regolamento sono fissati il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna 1989/90, nonché la perentuale dell'aiuto al consumo che, per la stessa campagna, dovrà servire a finanziare sia il funzionamento degli organismi professionali riconosciuti, sia lo svolgimento di azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva.
2. A norma dell'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva deve essere fissato a un livello che consenta lo smercio normale della produzione, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti e, più particolarmente, delle prospettive d'evoluzione di questi prezzi nel corso della campagna.
3. La situazione nel settore degli oli di semi ha subito pochi mutamenti rispetto alla situazione che prevaleva sul mercato mondiale e su quello comunitario al momento in cui è stato fissato l'aiuto per la campagna 1988/89. Attualmente si registra infatti una diminuzione dei prezzi del 10% circa rispetto al periodo settembre-ottobre 1988. Quanto alle prospettive per il 1990, si prevede una certa stabilità o addirittura una lieve ripresa delle quotazioni. In base a queste considerazioni, la Commissione ritiene che il prezzo medio degli oli di semi dovrebbe collocarsi a un livello equivalente a quello della campagna 1988/89.
4. Nel settore dell'olio d'oliva vanno sottolineati i fatti seguenti:
 - la campagna attuale risulta caratterizzata da una produzione poco abbondante, che secondo le stime recenti si aggirerebbe su 1.200.000 t, nonché da un livello di prezzi elevato;
 - durante la campagna 1988/89, la produzione comunitaria e una parte considerevole delle scorte d'intervento hanno potuto essere smaltite senza particolari problemi, nonostante i ribassi di prezzo degli oli di semi rilevati già da vari mesi⁽¹⁾;

(1) Questi fatti sembrano confermare le conclusioni dello studio sul mercato italiano dell'olio d'oliva, realizzato nel 1987 su ordinazione della Commissione: se i prezzi degli oli di semi subiscono una variazione di ampiezza limitata al 20% circa, l'elemento che incide maggiormente sul consumo dell'olio d'oliva è il prezzo del prodotto a livello dell'acquirente finale.

- la prospettiva di un raccolto soddisfacente per la campagna 1989/90 lascia prevedere una produzione comunitaria superiore a quella della campagna attuale; di conseguenza, i prezzi di approvvigionamento dell'industria condizionatrice della Comunità dei Dieci si situeranno a livelli analoghi a quelli della campagna attuale o persino leggermente inferiori.

Probabilmente ne risulterà una flessione dei prezzi al consumo dell'olio d'oliva, flessione che, considerate soprattutto le prospettive di andamento dei prezzi degli oli concorrenti, dovrebbe facilitare lo smercio della produzione, senza che occorra ritoccare l'aiuto al consumo.

Anche se i prezzi al consumo dell'olio d'oliva non dovessero subire variazioni di rilievo nella prossima campagna, sarebbe possibile mantenere l'entità del consumo senza dover modificare l'aiuto.

La Commissione intende inoltre proseguire ed anzi intensificare la campagna di promozione del consumo di olio d'oliva.

5. Tutte queste considerazioni inducono la Commissione a presentare le proposte seguenti:

- prezzo rappresentativo di mercato: 190,61 ECU/100 kg (immutato),
- aiuto al consumo: 61 ECU/100 kg (immutato),
- percentuale dell'aiuto destinata ad azioni promozionali: 4% (immutata).

In allegato sono riportati, a titolo informativo, gli elementi su cui ci si è basati per calcolare l'aiuto al consumo relativo alle campagne 1987/88 e 1988/89 e per formulare la presente proposta.

6. Per effetto delle proposte di cui sopra, l'importo netto dell'aiuto di cui beneficia il consumatore viene mantenuto. Come per il passato, la Commissione si riserva la facoltà di riesaminare nel corso della campagna il livello del prezzo rappresentativo di mercato e dell'aiuto al consumo, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE.

7. L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE accorda agli Stati membri la possibilità di associare alla gestione del regime di aiuto al consumo uno o più organismi professionali riconosciuti. Inoltre, a norma dello stesso articolo 11, paragrafo 5, il Consiglio fissa la percentuale dell'aiuto al consumo che gli organismi professionali riconosciuti possono devolvere al finanziamento dei compiti da essi svolti.

Visto l'importo dell'aiuto al consumo risultante dalla presente proposta, si ritiene, anche in base all'esperienza acquisita, che un'aliquota dell'aiuto pari all'1,4% sia sufficiente a mantenere la dotazione globale di tali organismi a un livello che consenta loro di assolvere le proprie funzioni.

8. Infine, per quanto riguarda il prezzo d'entrata, quest'ultimo deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si collochi al livello del prezzo rappresentativo. A tal fine, è opportuno prendere in considerazione le spese di sbarco e di magazzinaggio del prodotto importato, nonché la percentuale da prelevare sull'aiuto al consumo.

In conseguenza dell'applicazione di tali criteri, il prezzo di cui trattasi deve essere fissato a 189,43 ECU/100 kg.

ALLEGATO

	1987/88	1988/89	1989/90
Prezzo indicativo alla produzione	322,56	322,56	322,56
Aluto alla produzione	<u>70,95</u>	<u>70,95</u>	<u>70,95</u>
Differenza	251,61	251,61	251,61
Prezzo rappresentativo di mercato	<u>174,61</u>	<u>190,61</u>	<u>190,61</u>
Differenza (aluto al consumo)	77,00	61,00	61,00

REGOLAMENTO (CEE) N. /89 DEL CONSIGLIO

del

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/90, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato deve essere fissato secondo i criteri definiti all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata devono essere fissati ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

(1) GU n. 172 del 30. 9.1966, pag. 3025/66

(2) GU n. L 128 dell'11.5.1989, pag. 15

considerando che, in virtù dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata sia al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo 11, sia al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1989/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/90, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- prezzo rappresentativo di mercato: 190,61 ECU/100 kg,
- prezzo d'entrata: 189,43 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/90 la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata all'1,4%.
2. Per la campagna di commercializzazione 1989/90, la percentuale dell'aiuto al consumo che deve essere destinata alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE, è fissata al 4%.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

, addì

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

: VI/5347/89 (PGRA/IT/1046) :

: DATA: 6.9.1989 :

1. LINEA DI BILANCIO : B 1220
B 1221

STANZIAMENTI:

PB 90 (455 Mio ECU
) 30 " "

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/90, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali da prelevare sull'aiuto al consumo

3. BASE GIURIDICA: Artt. 4 e 11 del reg. n. 136/66/CEE

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Fissare per la campagna 1989/90, relativamente all'olio d'oliva: - il prezzo rappresentativo di mercato,
- il prezzo d'entrata,
- le percentuali da prelevare sull'aiuto al consumo

5. INCIDENZE FINANZIARIE

Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (89)	Esercizio successivo (90)
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------

5.0. SPESE A CARICO

- DEL BILANCIO DELLE CE 1220	408 mio ECU(B)	408 mio ECU(B)
(XXXXXXXXXX/INTERVENTI) 1221	17 mio ECU(B)	17 mio ECU(B)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	425 mio ECU(B)	425 mio ECU(B)
- ALTRI SETTORI		

XXX XXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA

5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA

5.2 METODO DI CALCOLO: Importo totale lordo dell'aiuto al consumo per il 1990, quale risulta dalla presente misura:
640.000 t x 610 ECU/t x 1,089 (1) = 425 mio ECU (B) (2)
Importo lordo previsto dal progetto di bilancio 1990:
640.000 t x 710 ECU/t x 1,089 (1) = 495 mio ECU (B)
Differenza: (425 - 495) mio ECU (B) = - 70 mio ECU (B)

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL
CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SI/XX

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A
CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

XXXXX

6.2 NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

XXXXX

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SI/XX

OSSERVAZIONI: (1) Coefficiente del doppio tasso.

(2) Su questo totale si propone di prelevare il 4% (pari a 17 mio ECU) per finanziare i programmi di promozione del consumo di olio d'oliva, e l'1,4% (pari a 6 mio ECU) per finanziare le attività degli organismi professionali riconosciuti.

FICHE IMPACT P.M.E.

Cette proposition de règlement est nécessaire au fonctionnement du marché de l'huile d'olive. Il n'aura pas d'effet négatif sur la compétitivité des entreprises ni sur l'emploi.

COM(89) 477 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-89-437-IT-C

ISBN 92-77-53320-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo